



AUR
Agenzia Umbria Ricerche

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO E
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO**



Approvato dal Presidente dell' Agenzia Umbria Ricerche con Decreto 8 aprile 2008, n. 3

Titolo I FINALITA'

Art. 1 Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 27.3.2000, n. 30 "Istituzione dell' Agenzia Regionale Umbra per la ricerca Socio-Economica e Territoriale, denominata 'Agenzia Umbria Ricerche ', il presente regolamento disciplina: a) i requisiti e le modalità per l'accesso all'impiego presso l'AUR; b) la tipologia dei procedimenti di selezione; c) il contenuto dei bandi di selezione; d) la composizione delle commissioni di selezione ed i relativi compensi; e) le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni; f) gli adempimenti delle commissioni di selezione; g) il comportamento dei concorrenti e le modalità di svolgimento delle prove di selezione; h) la formazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre il conferimento di borse di studio per attività di formazione e specializzazione presso l'AUR.
3. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni nelle materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente.

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO ALL'IMPIEGO

Art. 2 Requisiti generali per l'accesso

1. Per accedere all'impiego presso l'AUR è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana; o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994. I cittadini degli stati membri devono possedere, oltre ai requisiti di seguito indicati, anche il requisito del godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e dell'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica;
 - b) età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali; limiti superiori di età possono essere prescritti, secondo le previsioni di legge in materia, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell' AUR, ovvero relativamente a particolari modalità di accesso all'impiego;
 - c) idoneità fisica all'impiego;
 - d) titolo di studio indicato nel bando.
2. Non possono accedere all'impiego presso l' AUR coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

3. Le procedure per l'accesso all'impiego devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi della legge 10.4.1991, n.125.

Art. 3 Titoli di studio

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego presso l'AUR sono i seguenti:

a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) categoria B:

- profili professionali collocati nella posizione economica B1: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta;
- profili professionali collocati nella posizione economica B3: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità);

c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità), anche specifico in ragione del profilo professionale e della specializzazione richiesta;

d) categoria D:

- profili professionali collocati nella posizione economica D1: diploma di laurea o diploma universitario, anche accompagnato da specifico diploma di maturità, in ragione del profilo professionale e della specializzazione richiesta.
- profili professionali collocati nella posizione economica D3: diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31.12.1962, n. 1859.

3. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri della U.E. sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale.

Art. 4 Modalità per l'accesso

1. Per le categorie A e B l'accesso all'impiego con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo mediante ricorso al collocamento o mobilità esterna tra enti, ai sensi della normativa vigente.

Per le categorie fino alla D, l'accesso all'impiego con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo mediante: a) selezione per esami; b) selezione per titoli ed esame/i.

2. Il bando di selezione, per particolari necessità e per determinati profili, può prevedere ulteriori modalità di accesso ad integrazione di quanto disposto nel comma 1, previa concertazione con le rappresentanze sindacali accreditate presso l'AUR.

3. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale. L'AUR, su domanda del dipendente assunto a tempo parziale, procede, nel caso in cui sia vacante e disponibile un posto di pari categoria e profilo professionale, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, secondo quanto disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.

4. Le procedure di selezione sono indette con determinazione del Direttore dell'AUR e devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, alla preselezione come previsto al successivo art. 9.

5. Gli organi e le strutture dell'AUR preposti alla gestione delle procedure di reclutamento del personale sono autorizzati a trattare, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure suddette, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati medesimi.

Art. 5 Accesso alla qualifica dirigenziale

1. I dirigenti dell'AUR appartengono ad un'unica qualifica.
2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso per titoli od esami ovvero per corso concorso. Alle procedure concorsuali possono partecipare:
 - a) i dipendenti di ruolo dell'AUR o di altre pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea conseguita in un corso di durata almeno quadriennale, o di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria professionale immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale; sono considerati utili a tale fine anche gli anni in cui i predetti dipendenti abbiano esercitato funzioni dirigenziali;
 - b) i dipendenti di enti pubblici economici o di aziende private, in possesso di laurea conseguita in un corso di durata almeno quadriennale, o di laurea specialistica, che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
3. Per la sola posizione di dirigente di ricerca, alle procedure concorsuali di accesso alla qualifica dirigenziale possono partecipare, oltre ai soggetti di cui al precedente comma, anche i soggetti in possesso di laurea conseguita in un corso di durata almeno quadriennale, o di laurea specialistica, che abbiano svolto presso organismi pubblici e privati, per almeno cinque anni, attività di ricerca nel campo economico e sociale, regolata da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di contratti di lavoro a progetto, con funzioni di direzione di gruppi di lavoro e responsabilità diretta di risultato e di gestione delle risorse.
4. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6 Assunzioni a tempo determinato

1. L'AUR procede ad assunzioni di personale con rapporti di lavoro a tempo determinato nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi in materia. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale.
2. Le selezioni del personale da assumere a tempo determinato sono effettuate applicando i principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, secondo le seguenti modalità:
 - a) per i profili professionali collocati nelle categorie A e B, posizione economica B1, le assunzioni sono effettuate mediante ricorso alle graduatorie del Centro per l'impiego territorialmente competente;
 - a) per i profili professionali collocati nelle categorie B, posizione economica B3, e fino alla categoria D compresa, le assunzioni sono effettuate utilizzando apposite graduatorie distinte per categoria e profili professionali, predisposte sulla base di selezioni per titoli, ovvero per titoli ed esame/i, disciplinate da appositi bandi da pubblicarsi nel B.U.R.; le graduatorie hanno validità triennale;
 - b) qualora esistano graduatorie in vigore di idonei in pubbliche selezioni per la copertura di posti del ruolo dell'AUR, le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie; in caso di rinuncia da parte dell'idoneo all'assunzione a tempo determinato, questi resta utilmente collocato nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato;
 - c) qualora l'attuazione di progetti di ricerca o di innovazione tecnica od organizzativa richieda il possesso di professionalità e/o specializzazioni non reperibili mediante ricorso alle graduatorie di cui alle precedenti lettere a) e b), le assunzioni possono essere effettuate mediante selezioni per titoli, ovvero per titoli ed esame/i, tra gli inclusi nella Banca dati di consulenti e collaboratori per peculiari funzioni qualificate e specialistiche da svolgere presso l'AUR;
3. Alle procedure selettive di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. L'AUR, nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo di lavoro, può ricorrere

alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 7 Selezione per esami

1. Per i profili professionali delle categorie inferiori alla D, il bando di selezione può stabilire che la prova scritta consista in appositi test e/o quesiti da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in una prova pratica, tendenti ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati.
2. Qualora la prova si svolga sotto forma di test, è consentito, con le modalità previste dalla normativa vigente, il ricorso a ditta specializzata. I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati; in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la predisposizione degli elaborati e/o la valutazione dei test. La ditta deve procedere in modo da garantire segretezza e imparzialità.
3. Per i posti di categoria D, il bando può stabilire che la prova scritta consista in una serie di test e/o quesiti a risposta sintetica. Per particolari professionalità, il bando può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali tendenti ad accertare la potenzialità e le capacità dei candidati all'espletamento delle attività che sono chiamati a svolgere.

Art. 8 Selezione per titoli ed esame/i

1. Nei casi in cui l'accesso all'impiego avvenga mediante selezione per titoli ed esame/i, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la/e prova/e scritta/e e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Il bando, qualora si renda necessario ridurre i tempi per preminenti esigenze di celerità dell'azione amministrativa, può prevedere che la valutazione dei titoli venga effettuata prima dello svolgimento della prova orale per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova stessa.
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore ad un terzo della votazione massima prevista per le diverse prove, tranne nel caso di valutazione per il conferimento di borse di studio; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale ed in quelle per assunzioni di personale a tempo determinato, non può essere attribuito ai titoli un punteggio superiore alla metà di quello complessivo.
4. Possono essere valutati i titoli di servizio, i titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale. Per pubblicazioni si intendono i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 2.2.1939, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 9 preselezione

1. Per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, qualora presentino la domanda di partecipazione alla selezione un numero di candidati che superi le quaranta unità, l'AUR può avvalersi della facoltà di ricorrere a forme di preselezione sulla base del voto del diploma di laurea, del diploma universitario o del diploma di scuola media superiore, nel seguente modo:
 - a) Diploma di Laurea triennale, diploma di laurea quadriennale e specialistico:
 - 110 con lode: 10 punti;

- 110 – 105: 8 punti;
- 104 – 100: 6 punti;
- restanti votazioni: 4 punti.

b) Diploma Universitario:

- 70 con lode: 5 punti;
- 70 – 65: 4 punti;
- 64 – 60: 3 punti;
- restanti votazioni: 2 punti.

c) Diploma di scuola media superiore:

| in sessantesimi | in centesimi | punti |
|-----------------|--------------|-------|
| - da 58 a 60 | da 96 a 100: | 4 |
| - da 55 a 57 | da 91 a 95: | 3,5 |
| - da 52 a 54 | da 86 a 90: | 3 |
| - da 48 a 51 | da 79 a 85: | 2,5 |
| - da 44 a 47 | da 73 a 78: | 2 |
| - da 40 a 43 | da 66 a 72: | 1,5 |
| - da 36 a 39 | da 60 a 65: | 1 |

2. Con determinazione del Direttore verranno ammessi alle successive prove i primi quaranta classificati, aventi il punteggio più alto in base alle predette tabelle, includendo comunque i pari merito.

3. La graduatoria degli aspiranti sarà approvata dal Direttore con propria determinazione che verrà pubblicata nel sito internet Aur.

4. L'AUR può predeterminare, indicandolo nel bando, un numero diverso di candidati, di quello indicato al comma 1 del presente articolo, da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.

5. Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda.

6. I candidati che hanno superato la preselezione sono ammessi alle prove di selezione, previa comunicazione secondo le modalità previste dal bando, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di ammissione. Nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla competente struttura dell'AUR, risulti che un candidato non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando, questi viene escluso dalla selezione.

7. L'AUR si riserva di escludere dalla selezione, in qualunque momento della procedura, i candidati che non hanno dichiarato nella domanda di ammissione il possesso dei requisiti previsti dal bando.

Art. 10 Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16, comma 1, 2, 3 e 7, della legge 28.2.1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuare mediante richiesta al Centro per l'impiego territorialmente competente, può aver luogo per il reclutamento del personale della categoria A e della categoria B, relativamente ai profili professionali collocati nella posizione economica B1, mediante prove di idoneità effettuate da apposita commissione.

2. I candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito negativo non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

Art. 11 Categorie riservatarie e preferenze

1. Nei bandi di selezione le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, nel caso in cui l'AUR si conformi a tali leggi, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione o la percentuale prevista dalla eventuale normativa.
2. Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono quelle individuate ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
4. Nel caso di selezioni interamente riservate al personale a tempo indeterminato del ruolo dell'AUR, a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta.”.

TITOLO III PROCEDURA CONCORSUALE

Art. 12 Bando di selezione

1. Il bando di selezione deve indicare i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 5, ed ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile relativamente all'ammissione alla selezione ed all'esecuzione della procedura concorsuale.
2. Il bando deve inoltre indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale. Deve inoltre contenere il riferimento alla legge 10.4.1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165.
3. Il bando di selezione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) per solo estratto e per intero nel sito internet dell'AUR.

Art. 13 Domanda di ammissione alla selezione

1. Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice ovvero utilizzando, anche in copia fotostatica, il modulo allegato al bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
 - a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
 - b) di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica), ovvero la cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea; i cittadini degli Stati membri della U.E. devono altresì dichiarare di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - c) il godimento dei diritti politici (per i cittadini degli Stati membri della U.E. , tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza);
 - d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione del voto, della data, del luogo di conseguimento e della scuola/istituto/università che lo ha rilasciato, per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea, l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti;
 - e) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso, facendone specifica ed analitica menzione;
 - f) di non essere stato destituito dall'impiego, o licenziato per motivi disciplinari, da una pubblica amministrazione;
 - g) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
 - h) di essere in regola con gli obblighi di leva, con indicazione della data di assolvimento del servizio, nonché dell'ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo;

- i) l'idoneità fisica all'impiego;
- j) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi;
- k) l'indirizzo presso il quale devono pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del numero di c.a.p. e del recapito telefonico; i candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali, successive variazioni dei suddetti dati;
- l) che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sono documentabili.
2. I candidati riconosciuti con handicap ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
3. La domanda di ammissione deve essere firmata in calce dal candidato, pena l'esclusione dalla selezione.
4. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli, i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, primo comma, del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione, possono essere prodotti, oltre che in originale, anche in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiara che la copia fotostatica è conforme all'originale. I titoli e le documentazioni prodotte nei termini suddetti devono essere documentabili.
6. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai titoli posseduti non è soggetta ad autenticazione quando la predetta dichiarazione sia inclusa nella domanda di ammissione alla selezione, ovvero ad essa allegata e presentata direttamente al dipendente incaricato a riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, di un valido documento di identità del candidato. Saranno ritenuti validi i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione. Qualora, nei casi richiesti, non venga prodotta copia del documento di identità, il candidato verrà ammesso al concorso, ma non si procederà alla valutazione dei titoli e/o delle pubblicazioni.
7. Non saranno tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengano all'AUR oltre il termine di scadenza del bando.
8. Le domande e la eventuale documentazione allegata devono essere spedite con raccomandata senza avviso di ricevimento entro il termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza. Le domande possono altresì essere presentate all'AUR mediante consegna al protocollo dell'Agenzia, che rilascia apposita ricevuta. Non è consentito l'invio tramite fax. Le domande spedite o presentate oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili.
9. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non può essere inferiore a trenta giorni, fatti salvi casi eccezionali in cui tale termine può essere ridotto a quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel B.U.R..
10. L'AUR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 14 Ammissione alla selezione

1. Il provvedimento di ammissione alla selezione è adottato dal Direttore dell'AUR.
2. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.
3. L'ammissione dei candidati alla selezione è in ogni caso disposta con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. L'AUR, con provvedimento motivato del Direttore, può disporre in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successiva all'espletamento delle prove d'esame, l'esclusione dei candidati dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti dal bando, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione.
4. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità, il Direttore dell'AUR può procedere all'ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda.
5. Il bando di selezione può disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione si intendono tacitamente ammessi alla prima prova di selezione, e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario indicati dal bando o da un apposito avviso da pubblicarsi nel sito internet dell'Aur, ad eccezione di coloro ai quali prima dello svolgimento della stessa sia inviata apposita comunicazione di esclusione.

Art. 15 Commissioni di esame

1. Le commissioni sono composte da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera; la loro partecipazione ai lavori della commissione è richiesta obbligatoriamente solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di loro competenza.
2. Con il provvedimento di cui al precedente comma 1, è altresì nominato un supplente, in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi. Il supplente partecipa alle sedute delle commissioni senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato solo nell'ipotesi di assenza o di impedimento di uno degli effettivi che viene sostituito, su indicazione del presidente della commissione, dal supplente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'AUR di categoria non inferiore alla categoria C, nominato dal Direttore dell'Agenzia. In caso di assenza, per motivi di forza maggiore, del segretario della commissione in una seduta di svolgimento di prove concorsuali, lo stesso è sostituito dal membro supplente, su indicazione del presidente.
4. La composizione delle commissioni è determinata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 35, terzo comma, lett. e), del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato a donne.
5. I componenti la commissione esaminatrice non possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella relativa al posto per il quale la selezione è bandita.
6. I componenti le commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni di concorso.
7. Qualora sia ritenuto necessario, viene costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti dell'AUR, che collabora con la commissione esaminatrice per tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla commissione di cui al comma 1 del precedente art. 10; tale commissione viene nominata annualmente ed è integrata, se necessario, da un membro esperto con riferimento alle specifiche mansioni oggetto della selezione.

Art. 16 Commissioni di preselezione

Nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, le Commissioni esaminatrici delle selezioni possono svolgere anche le funzioni di preselezione; nel qual caso sono nominate anche per tale funzione con determinazione del Direttore dell'AUR.

Art. 17 Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni

1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei concorrenti, il termine per la conclusione dei propri lavori; il termine stesso è pubblicato nel B.U.R. o nel sito internet dell'AUR.
2. I lavori della commissione devono comunque concludersi entro:
 - a) sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o pratiche, in caso di selezione per titoli ed esami o per soli esami; ;
 - b) tre mesi dalla data di conclusione del corso di formazione, nel caso di corso-concorso.
3. L'inosservanza dei termini deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore dell'AUR.

Art. 18 Adempimenti della commissione esaminatrice

1. La commissione, con la presenza di tutti suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove ed a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Per la valutazione delle prove la commissione delibera a maggioranza di voti palesi, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27. Non è ammessa l'astensione.
3. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.
4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale adeguatamente motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.
5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni, ma è tenuto a firmare il verbale. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel processo verbale, che trasmette immediatamente al Direttore dell'AUR, il quale con provvedimento motivato dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte salve le operazioni concorsuali già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione.
6. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione presso l'AUR per un periodo non inferiore a cinque anni; è comunque fatta salva l'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria del comportamento omissivo del commissario.

Art. 19 Compensi spettanti ai componenti di commissioni

1. Ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici è corrisposta

una indennità di funzione in misura non superiore ad euro 300,00, ed una quota per candidato in misura non superiore ad €3,00. Al presidente è corrisposta una indennità di funzione in misura non superiore ad euro 400,00, ed una quota per candidato in misura non superiore ad €5,00.

2. Ai dipendenti dell'Aur, le suddette indennità sono ridotte al 75 %, nel caso in cui l'attività resa durante l'orario di servizio.

3. L'ammontare dell'indennità è determinata tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali. Nel caso di ricorso alle prove preselettive di cui al precedente articolo 9, l'ammontare delle indennità per la preselezione è stabilito sulla base del numero di candidati ammessi alla stessa, fino ad un massimo pari al 30% del corrispondente importo stabilito al precedente comma 1.

4. Ai componenti il comitato di vigilanza di cui al comma 7 del precedente art. 15, spetta un compenso di euro 30,00 per ogni giorno di presenza; al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 60,00 per ogni giorno di presenza.

5. Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici compete, in quanto spettante, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate, alle condizioni e con le modalità previste per i dipendenti dell'AUR di pari categoria o qualifica.

6. Il Direttore dell'AUR, con proprio atto, può adeguare gli importi di cui al presente articolo ogni due anni, in misura non superiore al 2,5 %.

Art. 20 Diario delle prove

1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante il bando o tramite apposito avviso da pubblicarsi nel sito internet dell'AUR.

2. In materia di convocazione alle prove selettive, vigono le disposizioni di cui ai precedenti art. 13, comma 10, ed art. 14, commi 4 e 5.

Art. 21 Determinazione delle prove scritte

1. La determinazione delle prove scritte è effettuata dalla commissione mediante la predisposizione di almeno una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di gruppi di test, ovvero di prove teorico-pratiche. Ciascun testo viene numerato e chiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e dal segretario.

2. La predisposizione delle prove scritte è effettuata senza soluzione temporale di continuità prima dell'inizio del loro svolgimento; sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione di sistemi automatizzati di valutazione delle prove. La commissione deve in ogni caso adottare metodologie che garantiscano la segretezza delle prove medesime.

Art. 22 Comportamento dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, i candidati devono presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

3. I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su materiale fornito dalla commissione esaminatrice, anche in fotocopia, recante il timbro AUR e la firma di almeno un membro della commissione.

4. I candidati non possono tenere appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i dizionari ed i testi autorizzati dalla commissione.

5. Il candidato che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dalla selezione. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

6. La commissione esaminatrice e l'eventuale comitato di vigilanza di cui al comma 7 dell'art.15 curano l'osservanza delle disposizioni stesse; la commissione, in caso di inosservanza, ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri della commissione devono trovarsi nella sede degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 23 Svolgimento delle prove scritte

1. Ammessi i candidati nei locali d'esame, la commissione, alla presenza dei candidati, invita uno di questi a scegliere una delle buste contenenti le prove. Constatata quindi l'integrità dei sigilli, alla presenza dei candidati viene aperta la busta prescelta contenente la prova d'esame, che viene comunicata ai candidati stessi.

2. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione.

3. Per ogni prova scritta sono consegnate a ciascun candidato due buste, di cui una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apporvi sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al membro della commissione addetto al ritiro delle buste, il quale appone la sua firma sul lembo di chiusura della busta stessa.

4. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati da almeno due membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.

5. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti nella seduta destinata alla correzione e valutazione degli elaborati. Un membro della commissione appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle valutazioni sui singoli elaborati. Si procede quindi all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati. Quest'ultima operazione deve avvenire solamente dopo che per tutti gli elaborati siano state espresse le votazioni.

6. Le suddette procedure possono subire opportune modifiche, ferme restando le garanzie di segretezza e imparzialità, a seguito della eventuale adozione di sistemi automatizzati per lo svolgimento delle prove.

7. Per le prove preselettive, le prove scritte e le prove teorico-pratiche, non trova applicazione quanto previsto dal successivo art. 25, commi 3 e 4 .

Art. 24 Comunicazione dell'esito delle prove scritte

1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati la loro ammissione o non ammissione alla prova orale ed il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte, nonché quello risultante dall'eventuale valutazione dei titoli tramite raccomandata.

Art. 25 Svolgimento delle prove orali

1. La commissione decide le modalità di svolgimento della prova orale. I quesiti da porre a ciascun candidato sono determinati immediatamente prima dell'inizio della prova o contestualmente al suo svolgimento.
2. Le prove orali sono pubbliche. L'accesso ai locali in cui esse si svolgono è consentito secondo modalità definite dal presidente della commissione.
3. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altre cause di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la decadenza dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione medesima idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La commissione esaminatrice, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata la mancata presenza alla prova, può disporre, a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze organizzative del concorso, di invitare i candidati interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.
4. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La proroga è concessa su richiesta dell'interessata, previa comunicazione al presidente della commissione, da effettuare, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno fissato per lo svolgimento della prova orale. La certificazione medica rilasciata dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio è presentata alla commissione esaminatrice entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista. Il periodo di proroga non può essere superiore, in alcun caso, alle cinque settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione della gravidanza.
5. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita fiscale nei confronti dei candidati di cui ai precedenti commi.
6. Terminata la prova di ciascun candidato, la commissione decide il punteggio della prova secondo le modalità indicate nel successivo art. 27 .
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali in cui si è svolta la prova orale o in altro idoneo spazio.

Art. 26 Svolgimento di altre prove

1. Le modalità di espletamento delle prove attitudinali, il contenuto e le modalità di espletamento delle prove pratiche sono definite nei relativi bandi.

Art. 27 Punteggio delle singole prove e punteggio finale

1. Il punteggio delle singole prove viene espresso in trentesimi. Il candidato deve conseguire in ciascuna prova scritta una votazione corrispondente ad almeno ventuno trentesimi e nella prova orale una votazione corrispondente ad almeno diciotto trentesimi.
2. Nella valutazione delle singole prove d'esame, scritte ed orali, il punteggio assegnato ad ogni prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.
3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella orale.

Nelle selezioni in cui sono previste due prove scritte, il punteggio finale si ottiene sommando le media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale.

4. Nelle selezioni per titoli ed esami, l'attribuzione dei punteggi è definita nei relativi bandi, in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 8.

Art. 28 Graduatoria

1. Espletate le prove, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, e trasmette i verbali al Direttore dell'AUR, che, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, applicando eventuali diritti di riserva di posti, di precedenza e di preferenza.

2. Qualora riscontri irregolarità, il Direttore rinvia motivatamente gli atti alla commissione esaminatrice. La commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità segnalate, assume le decisioni conseguenti, provvedendo a modificare gli atti, ovvero confermandoli motivatamente, e li trasmette poi definitivamente al Direttore.

3. La graduatoria approvata è pubblicata nel sito internet dell'AUR.; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

4. La graduatoria é approvata sotto la condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati nella stessa inclusi, dei requisiti per l'accesso all'impiego presso l'AUR, con le modalità di cui al successivo art. 30.

5. I candidati appartenenti a particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali, ove queste siano applicabili all'AUR, che hanno conseguito l'idoneità, vengono inclusi nella graduatoria purché risultino in possesso dei requisiti previsti dalle suddette leggi, sia alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia alla data dell'immissione in servizio.

Art. 29 Utilizzo della graduatoria

1. La graduatoria del concorso è unica. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nella stessa selezione secondo l'ordine della graduatoria.

2. La graduatoria della selezione resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari categoria e medesimo profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione della selezione stessa, ai sensi della vigente normativa.

3. La validità delle graduatorie può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno con apposito atto motivato del Direttore dell'AUR.

4. La graduatoria può essere utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

5. La graduatoria può essere altresì utilizzata per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 30 Accertamento dei requisiti per l'accesso all'impiego

1. Entro il termine prescritto dal bando o dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per la presentazione dei documenti, e comunque prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dall'Agenzia a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente art. 13.

2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'art. 41 del

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, devono essere confermate qualora le stesse sostituiscano atti la cui validità temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 devono essere nuovamente confermate quando i requisiti dalle stesse certificati devono essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda di ammissione alla selezione che al momento dell'assunzione.

4. Di norma entro il termine prescritto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per la presentazione dei documenti, e comunque entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'AUR può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e fermo restando quanto disposto in materia di sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal successivo art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 4 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

6. I vincitori del concorso, prima dell'immissione in servizio, possono essere sottoposti a cura dell'Agenzia a visita medica tendente ad accertarne l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Art. 31 Ritiro della documentazione

1. I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni, eventualmente allegati alla domanda ed al curriculum, possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito della selezione nel sito internet dell'AUR. Decorso tale periodo la documentazione sarà oggetto di scarto e pertanto non più recuperabile da parte degli interessati.

2. I candidati possono ritirare anche prima dell'espletamento del concorso la documentazione predetta, purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla selezione e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito della selezione medesima.

Titolo IV

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

Art. 32 Principi generali di conferimento delle borse di studio

1. L'AUR può procedere al conferimento di borse di studio per attività formative e di specializzazione nell'ambito delle discipline oggetto dell'attività dell'Agenzia.

2. Il numero, i programmi, la durata e l'ammontare delle borse di studio sono stabiliti dal Direttore, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

3. Il programma di attività relativo a ciascuna borsa di studio conferita è diretto da un responsabile scientifico, tutor, nominato dal Direttore. Le modalità per il concreto svolgimento dell'attività borsistica sono determinate dal responsabile scientifico, d'intesa con il Direttore.

4. Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate mensili posticipate, previo nulla osta da parte del responsabile scientifico della ricerca. Sull'importo da corrispondere saranno operate le ritenute fiscali e contributive nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 33 Obblighi del borsista

1. L'attività borsistica si svolge presso la sede dell'Aur, è da intendersi a tempo pieno con una durata oraria settimanale non inferiore ad ore 32 e giornaliera non superiore ad ore 8. le eventuali ore eccedenti non vengono conteggiate a conguaglio delle settimane e/o dei mesi successivi. Per ogni mese di attività il borsista matura 14 ore di assenza corrispondenti a due giorni di attività. L'assenza effettuata deve essere indicata in un apposito registro delle presenze sul quale vengono annotate giornalmente le presenze del borsista. Nel caso in cui, per la corretta esecuzione del programma di ricerca, l'attività di studio e ricerca debba essere svolta presso altri enti, istituzioni ed organismi, il tutor provvederà a verificare la presenza del borsista presso la sede individuata ed a registrarla nel citato registro .
2. Il borsista dovrà garantire l'attività correlata alla borsa di studio conferita per un periodo almeno pari al 50% della durata della borsa stessa. Trascorso il periodo di attività d'obbligo, il borsista potrà interrompere l'attività informando il responsabile scientifico con congruo anticipo. Nel caso in cui il borsista decida di interrompere l'attività prima che sia trascorso il periodo sopra indicato, dovrà corrispondere all'AUR, a titolo di indennizzo, una penale di importo pari al 5% (cinqueper cento) del residuo ammontare della borsa di studio prevista per l'attività stessa. L'interruzione anticipata dell'attività correlata alla borsa di studio comporta in ogni caso la cessazione del pagamento della medesima dal momento dell'interruzione.
3. Il borsista decadrà dal godimento della borsa di studio e perderà ogni diritto: a) qualora non inizi l'attività nel termine indicato nella lettera di notifica dell'esito della selezione; b) in caso di gravi e ripetute mancanze di natura comportamentale, accertate dal responsabile scientifico della ricerca, ovvero dal Direttore; c) nel caso sia accertato un irregolare svolgimento dell'attività di ricerca cui è demandato, ovvero una insufficiente attitudine od interesse all'attività medesima.
4. La dichiarazione di decadenza, che avverrà con provvedimento del Direttore dell'AUR, previo contraddittorio con il borsista, comporterà automaticamente la perdita del diritto alla riscossione della borsa, salvo il saldo degli eventuali diritti acquisiti.
5. Qualora il mancato regolare svolgimento dell'attività di borsa sia dovuto a certificati motivi di salute o ad altri gravi motivi la cui valutazione è demandata la Direttore, di concerto con il responsabile scientifico della ricerca, il borsista sarà tenuto a proseguire l'attività di ricerca per un ulteriore periodo di durata pari a quella di accertata mancata attività.
6. Alla scadenza della borsa di studio, i borsisti dovranno predisporre una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, che sarà vistata dal responsabile scientifico della ricerca e dal Direttore dell'AUR.
7. Con l'accettazione della borsa di studio non verrà in alcun modo a costituirsi una posizione di diritto che possa essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l'AUR o con altro ente o istituzione pubblica.
8. Al conferimento della borsa di studio, il borsista dovrà stipulare polizza assicurativa dal rischio infortuni e dalla responsabilità civile verso terzi di durata pari a quella della borsa di studio, avente come riferimento la sede di fruizione della borsa di studio.

Art. 34 Modalità di conferimento delle borse di studio

1. Il conferimento delle borse di studio avviene mediante selezione per titoli ed esame, consistente in una prova orale sugli argomenti oggetto della borsa di studio. Nel corso della prova orale verranno verificate le conoscenze linguistiche del candidato, secondo quanto disposto dal bando di selezione
2. Le procedure concorsuali sono indette con determinazione del Direttore.
3. Possono partecipare alle selezioni i candidati aventi i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - b) età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali;
 - c) titolo di studio prescritto dal bando di concorso, conseguito in data non anteriore ad un quinquennio dalla data di indizione della selezione;
 - d) conoscenze linguistiche eventualmente prescritte dal bando di concorso.
4. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea possono conseguire la borsa di studio, a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso del colloquio d'esame. Per essi, l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.
5. Il conferimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato, con lo svolgimento di attività professionale e con la fruizione da parte del candidato di altre borse di studio o sovvenzioni od assegni di ricerca durante il periodo di durata della borsa conferita dall'AUR, ad eccezione di quelli a titolo gratuito.
6. Ai fini dei divieti di cumulo, delle incompatibilità e delle aspettative di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla Direzione Aur qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 35 Modalità di valutazione dei candidati

1. Alle procedure concorsuali per il conferimento di borse di studio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 27, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel caso in cui le domande siano superiori a quaranta, può essere attuata la procedura di preselezione basata sul voto di laurea come previsto all'art. 9.
3. La valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento della prova orale nei confronti di tutti i candidati ammessi alla selezione. La Commissione esaminatrice, per la valutazione dei titoli, ha a disposizione fino ad un massimo di 30 punti. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti ai candidati prima di procedere alla prova orale.
4. La prova orale si intende superata con la votazione minima di 21/30.
5. Relativamente allo svolgimento della prova di esame, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 20 e 25.

Art. 36 Bando di selezione per il conferimento di borse di studio

1. Il bando di selezione per il conferimento di borse di studio deve contenere: a) il numero, i programmi, la durata e l'ammontare delle borse di studio messe a concorso; b) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per il conferimento delle borse; c) i termini e le modalità della presentazione delle domande; d) i criteri generali di valutazione ed i punteggi attribuibili ai titoli; e) gli argomenti oggetto della prova orale; f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Il bando deve altresì indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale.
3. Il bando di selezione è pubblicato nel B.U.R. e nel sito internet dell'AUR.

Art. 37 Domanda di ammissione alle selezioni per il conferimento delle borse di studio

1. Nella domanda di ammissione alla selezione per il conferimento delle borse di studio, il candidato deve indicare e dichiarare sotto la propria responsabilità quanto specificato dal comma 1 del precedente art. 13, con esclusione delle indicazioni di cui alle lettere i) e j) del medesimo primo

comma.

2. Relativamente alle domande di ammissione alle selezioni per il conferimento di borse di studio, si applica quant'altro previsto dal precedente art. 13.

3. In materia di ammissione alle selezioni per il conferimento di borse di studio, si applica quanto disposto dal precedente art. 14.

Art. 38 Commissioni esaminatrici per il conferimento delle borse di studio

1. Le commissioni esaminatrici nelle selezioni per il conferimento delle borse di studio sono composte da tre membri, fra i quali di diritto sono compresi il Direttore dell'AUR, con funzioni di presidente, ed il dipendente cui è stata attribuita la responsabilità scientifica del programma di ricerca relativo alla borsa di studio da conferire. Il terzo componente, in funzione di esperto, è nominato dal Direttore dell'AUR. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione del livello di conoscenza delle lingue straniere, secondo quanto disposto dal precedente art. 15, comma 1.

2. Con il provvedimento di nomina del componente esperto, è altresì nominato un membro supplente, con le funzioni previste dal comma 2 del precedente art. 15, nonché il segretario della commissione, individuato tra i dipendenti dell'AUR di categoria non inferiore alla categoria C.

3. Alle commissioni esaminatrici per il conferimento delle borse di studio si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15, commi 4 e 6, nonché ai precedenti articoli dal 16 al 19 compresi. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 15, comma 4, non si applica, per la natura specifica dei concorsi oggetto delle presenti norme, il divieto di partecipazione alle commissioni esaminatrici per il conferimento delle borse di studio ai rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Art. 39 Graduatoria delle selezioni per il conferimento delle borse di studio

1. Valutati i titoli ed espletata la prova di esame, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, relativamente alla quale si applica, per quanto compatibile, quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 28.

2. La graduatoria è approvata sotto la condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati nella stessa inclusi, dei requisiti richiesti per il conferimento di borse di studio presso l'AUR. A tal fine, si applicano, per quanto compatibili, le modalità di cui al precedente art. 30.

3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esito della selezione, i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire la dichiarazione di accettazione della borsa di studio alle condizioni prescritte dal presente regolamento e dal bando di selezione, nonché la dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non svolgere, dal momento dell'accettazione della borsa, alcuna attività di lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero attività professionale, e di non usufruire di altre borse di studio retribuite né di analoghe sovvenzioni durante il periodo di durata della borsa conferita dall'AUR. Dovrà essere inoltre unita copia della polizza assicurativa di cui al comma 8 del precedente art. 33.

4. La graduatoria approvata rimarrà aperta per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet Aur, al fine di consentire il proseguimento dell'attività di formazione qualora la borsa si rendesse vacante per rinuncia o decadenza del vincitore, con assegnazione della borsa al candidato risultante idoneo in ordine di graduatoria.

5. Si applica quanto disposto dal precedente art. 31 in materia di ritiro della documentazione.

Titolo V NORME FINALI

Art. 40 Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.